



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 28 del 13/01/2016 - 11/02/2016 Udienza pubblica del 12/01/2016
Massima n. 1:	Titolo Finanza Pubblica – Ricorso promosso dalla Provincia Autonoma di Bolzano – intervento del legislatore statale in materia di camere di commercio - illegittimità Testo E' costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 79 dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige l'art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). Con la norma censurata, infatti, il legislatore statale – unilateralmente ed in assenza della prevista concertazione di cui all'art. 104 del D.P.R. n.670/72 – crea a carico del sistema integrato delle camere di commercio (anche utilizzando parte della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui alla legge n.580/93) un meccanismo di finanziamento alle piccole e medie imprese simile a quello dei fondi a destinazione vincolata, caratterizzato però dal fatto che tale vincolo non riguarda somme erogate dallo Stato, ma concerne bensì risorse appartenenti alle camere di commercio, la cui individuazione, quantificazione e destinazione (come pure le modalità di attuazione e di monitoraggio degli effetti prodotti) vengono anch'esse riservate ad una dettagliata normazione statale. Tutto ciò si risolve in una lesione dell'art. 79 dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige il quale, non solo definisce i termini e le modalità del concorso delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ma, in particolare, attribuisce ad esse la funzione di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento anche in riferimento alle camere di commercio, la cui materia è peraltro loro attribuita in via esclusiva dallo stesso Statuto (art. 4) e dall'art. 1 della legge regionale n.3/03 concernente la delega di funzioni amministrative alle Province . Tenuto conto infine dell'identità della norma violata, l'efficacia della dichiarazione di illegittimità viene estesa anche alla Provincia autonoma di Trento.



NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 1, co.55 della legge 27/12/2013, n.147 (Legge di stabilità 2014) Parametri costituzionali Art.79 dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige Artt. 103,104 e 107 dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige Art. 4 dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige Altri parametri e norme interposte Art.104 del D.P.R. 31 agosto 1972, n.670(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto Speciale per il Trentino Alto Adige) Art. 2 del D.P.R. 31 luglio 1978, n.1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige) Art. 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n.3 (Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e Bolzano) Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n.268 (Norme di attuazione dello Statuto) Art. 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n.580
--------------	---

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

